

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO TRIESTE"
in sigla "A.S.D. PALLANUOTO TRIESTE"

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e delle altre norme per tempo vigenti in materia sportiva, opera l'associazione riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO TRIESTE", in sigla "A.S.D. PALLANUOTO TRIESTE".
2. L'associazione ha sede in Trieste. L'associazione potrà costituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere lo scopo sociale. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Trieste potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo le norme del presente statuto.

Articolo 2

Scopo e oggetto sociale

1. L'associazione non ha scopo di lucro e considerati i principi dello sport riconosciuti dall'Unione Europea si propone in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Ancorché in modo non tassativo quanto sopra è principalmente rivolto agli sport natatori della pallanuoto e del nuoto nelle loro varie discipline elencate dal C.O.N.I e, per il futuro agli sport così come previsti dal Registro Nazionale delle Attività Sportive istituito per legge.

Per attuare quanto sopra l'Associazione potrà:

- a) gestire ogni forma di attività agonistica e non;
 - b) gestire impianti sportivi di proprietà di enti, anche pubblici, attraverso appositi atti e convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione anche straordinaria, alle miglorie e/o ampliamento di detti impianti, chiedendo anche contributi a enti pubblici e/o privati;
 - c) acquisire in proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività;
 - d) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - e) organizzare tornei, gare, stage, manifestazioni e altre iniziative specifiche, miranti alla promozione e al coordinamento delle suddette discipline sportive;
 - f) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, nelle discipline previste dall'associazione, compresi corsi di formazione, di didattica e di preparazione per allenatori e tecnici;
 - g) pubblicare riviste, saggi, video e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
 - h) promuovere lo scambio e l'incontro con associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero;
 - i) aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti, società e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire;
 - l) gestire centri di ritrovo, foresterie e punti di ristoro per associati e tesserati, anche di altre associazioni con finalità analoghe.
2. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, sopra previste, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale o dall'autorità delegata.
 3. In occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
 4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, e agli statuti e regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ai quali l'Associazione si affilierà. Al tempo stesso accetta eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni, degli enti di promozione

sportiva e delle discipline associate, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione e/o Ente sportivo cui intende affiliarsi.

6. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla libera elettività delle cariche associative.

Articolo 3

Associati e domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di Associati solo le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta purché dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appartenenza e dei suoi organi.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'esame da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato, il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro il quale è ammesso appello all'assemblea.

4. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato.

5. La quota associativa non può essere né trasferita a terzi, neanche *mortis causa*, né rivalutata.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

1. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di voto.

3. Agli Associati è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti statutari.

4. Gli Associati diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante o un delegato.

5. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Decadenza dei soci

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi;
- c) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.

2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera b), eseguito dal Consiglio Direttivo, può essere impugnato avanti l'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata

notificata la deliberazione.

Articolo 6

Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti da: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri.

Articolo 7

Funzionamento dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente e in ultima istanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori e darne idonee forme di pubblicità.

Articolo 8

Diritti di partecipazione e delega

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può altresì rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque altri Associati.

Articolo 9

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o nel sito web, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o di un più moderno sistema elettronico che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima convocazione.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o nel sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o di un più moderno sistema elettronico che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima convocazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
3. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dalla legge in vigore.

Articolo 11

Validità delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del Codice Civile, per deliberare la modifica statutaria occorre la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 13

Dimissioni di un consigliere

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più

consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio provvederà alla cooptazione tra altri associati, o proseguirà carente dei suoi componenti, in ogni caso fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni del presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva del consiglio direttivo. In caso di congiunte dimissioni sia del presidente che del vicepresidente le funzioni saranno svolte dal consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo presidente e del vicepresidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva del consiglio direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti indipendentemente dalla carica assunta. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 14

Convocazione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio direttivo deve essere comunque convocato almeno una volta al semestre.

Articolo 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;
- b) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) validare le domande di ammissione dei soci, anche tramite uno o più delegati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Articolo 16

Il Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori o Revisore unico

1. Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore unico, a seconda delle necessità e delle dimensioni

dell'associazione medesima.

2. Se nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo.
3. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
5. Ai Revisori è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.
6. I revisori curano la tenuta del libro delle riunioni dei revisori, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, dell'assemblee e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri/registri, dando parere sui rendiconti.

Articolo 18

Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Proviviri è competente a giudicare le infrazioni commesse dagli associati ed, eventualmente, commina sanzioni in coerenza con statuto e regolamenti dell'associazione. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso all'albo sociale e la decisione sarà inappellabile. Le sanzioni saranno eseguite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Presidente Onorario

L'assemblea può altresì nominare a tempo indeterminato, salvo revoca, un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo. Egli può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dall'organo amministrativo o dalle Assemblee; la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio o delle Assemblee. Al Presidente Onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Associazione ed è privo di alcun altro potere e/o onere istituzionale. Al Presidente onorario non spetta alcun compenso.

Articolo 20

Anno sociale e rendiconto

1. L'anno sociale inizia il **1 (primo) settembre** e termina il **31 (trentuno) agosto** dell'anno solare successivo.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.
3. Eventuali avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Articolo 21

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali - anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22

Risorse finanziarie e Patrimonio

1. Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote associative, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai contributi di enti pubblici, dalle erogazioni liberali, dalle raccolte pubbliche di fondi, dalle donazioni, e da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
2. Il Patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, pervenuti anche a seguito di eredità, legati e lasciti testamentari.

Articolo 23

Scioglimento

1. Come previsto dall'art. 21, terzo comma, del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento per qualsiasi motivo, delibererà sentita l'eventuale autorità preposta per legge la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione a fini sportivi e a favore di altra associazione con finalità sportive analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE